



Lente sull'UE n°76
Digital Green Certificate

Nota di Aggiornamento

Marzo 2021



Sommario

1. Contesto	Error! Bookmark not defined.
2. La Comunicazione	2
3. Il Regolamento	3-4
4. Principali elementi del Regolamento	4-5
5. Le disposizioni in dettaglio	5-7
6. Prossime tappe	8
7. Link utili	8

1. Contesto

Nelle scorse settimane, a seguito del Consiglio europeo di febbraio, la Commissione europea ha lavorato con gli Stati membri nell'ambito della rete di assistenza sanitaria online *eHealth* (una rete volontaria che collega le Autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online), alla preparazione dell'interoperabilità dei certificati di vaccinazione.

Il 12 marzo è stata concordata la bozza del c.d. “quadro di fiducia”, necessario per il mutuo riconoscimento della documentazione.

Con queste basi il 17 marzo la Commissione europea ha presentato una **Comunicazione per un approccio coordinato alla gestione della pandemia** e la **proposta di regolamento sul “certificato verde digitale” (*green digital pass*)** per garantire la libera circolazione delle persone e delle merci in sicurezza all'interno dell'UE durante la pandemia di COVID-19.

La Commissione ha inoltre adottato una proposta complementare per garantire che il certificato verde digitale sia rilasciato anche ai cittadini non dell'UE che risiedono negli Stati membri o negli Stati associati Schengen, e ai visitatori che hanno il diritto di recarsi in altri Stati membri. Proposte separate per i cittadini dell'UE e non dell'UE sono necessarie per motivi giuridici; non vi è differenza nel trattamento fra i cittadini dell'UE e i cittadini non dell'UE ammissibili ai fini del certificato.

2. La Comunicazione

La Commissione traccia la via da seguire per una politica equilibrata e un approccio comune a livello di UE, con indicazione di ciò che occorre fare per anticipare le riaperture in sicurezza e in modo duraturo, tenendo sotto controllo il virus.

Tra le misure indicate nella Comunicazione rientrano:

- il "certificato verde digitale" relativo alla vaccinazione, ai test e alla guarigione
- il ricorso a un quadro comune per le misure di risposta
- orientamenti su ulteriori strategie diagnostiche, quali il monitoraggio delle acque reflue per il tracciamento delle varianti
- investimenti nella diagnostica e nelle cure.

Nella comunicazione è inoltre indicata una serie di provvedimenti finalizzati a rafforzare la resilienza globale attraverso il COVAX e il meccanismo dell'UE di condivisione dei vaccini.

3. Il Regolamento

La Commissione ha proposto di stabilire un quadro a livello dell'UE per il rilascio, la verifica e l'accettazione dei certificati di vaccinazione all'interno dell'UE come parte di un "**certificato verde digitale**".

La Commissione utilizzerà i fondi dello strumento di sostegno alle emergenze per sostenere inizialmente le misure più urgenti nell'ambito dell'iniziativa ed esaminerà, una volta entrata in vigore la base giuridica del **programma Europa digitale**, come alcune delle spese possano essere effettuate nell'ambito di tale programma.

Il "certificato verde digitale" dovrebbe coprire anche altri certificati emessi durante la pandemia COVID-19, vale a dire documenti che certificano un risultato negativo del test per l'infezione da SARS-CoV-2 e documenti attestanti che la persona interessata si è ripresa da una precedente infezione da SARSCoV-2.

Ciò dovrebbe consentire a persone che non sono vaccinate o che non hanno ancora avuto l'opportunità essere vaccinati di poter beneficiare di un simile quadro interoperabile, facilitando la loro libertà di movimento.

È opportuno chiarire che lo scopo dei certificati inclusi nel "**Certificato verde digitale**" è facilitare l'esercizio della libera circolazione, ma il possesso di un "Certificato Verde Digitale", in particolare di un certificato di vaccinazione, **non dovrebbe essere un prerequisito per l'esercizio della libera circolazione.**

Persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché non fanno parte del gruppo target per il quale il vaccino è attualmente raccomandato, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità o non desiderano essere vaccinati, **devono poter continuare a esercitare il diritto fondamentale alla libera circolazione, ove necessario, fatte salve limitazioni** quali prove obbligatorie e quarantena e/o autoisolamento.

In particolare, **il regolamento non può essere interpretato come l'istituzione di un obbligo o come il riconoscimento di un diritto alla vaccinazione.**

Per garantire l'interoperabilità tra le diverse soluzioni tecniche sviluppate dagli Stati membri, alcuni dei quali hanno già iniziato ad accettare prove di vaccinazione per esonerare i viaggiatori da determinate restrizioni, **sono necessari condizioni uniformi** per il rilascio, verifica e accettazione dei certificati sulla vaccinazione COVID-19, dei test e delle restrizioni.

Il "Certificato verde digitale" definisce dunque il formato e il contenuto dei certificati sulla vaccinazione e dei test COVID-19, essere emesso in un formato interoperabile e verificato in modo affidabile in tempo reale in tutti gli Stati membri.

Quanto al trattamento dei dati medici sensibili, secondo Commissione, **i certificati dovrebbero contenere solo i dati personali necessari e non dovrebbe essere richiesta la creazione e la manutenzione di una banca dati a livello dell'UE: la verifica dovrebbe essere decentralizzata.**

Secondo la Commissione, lo strumento giuridico del regolamento è l'unico che garantisce l'attuazione diretta, immediata e comune del diritto dell'UE in tutti gli Stati membri.

4. Principali elementi del Regolamento

1. Certificati accessibili e sicuri per tutti i cittadini dell'UE

Il "certificato verde digitale" contiene tre tipi di certificati, in formato digitale o cartaceo, accompagnato da un QR Code contenente le informazioni fondamentali necessarie come pure una firma digitale che ne garantisca l'autenticità:

1. i certificati di vaccinazione
2. i certificati dei test (test NAAT/RT-PCR o test antigenico rapido)
3. i certificati per le persone guarite dalla COVID-19.

La Commissione predisporrà un gateway e aiuterà gli Stati membri a sviluppare un software che le Autorità potranno usare per verificare tutte le firme dei certificati in tempo reale. Nessun dato personale dei titolari dei certificati passerà attraverso il gateway né è conservato dallo Stato membro che effettuerà la verifica.

I certificati saranno disponibili gratuitamente e saranno redatti nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.

2. Non discriminazione

Per evitare discriminazioni nei confronti delle persone che non sono vaccinate, la Commissione propone di creare non solo un certificato di vaccinazione interoperabile, ma anche dei certificati relativi ai test per la COVID-19 e dei certificati per le persone che sono guarite.

Stessi diritti per i passeggeri titolari del certificato verde digitale. Gli Stati membri che accettano la prova della vaccinazione ai fini dell'esenzione da alcune restrizioni sanitarie, come i test o la quarantena, saranno tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, i certificati di vaccinazione rilasciati nel quadro del sistema del certificato verde digitale.

Quest'obbligo sarebbe limitato ai vaccini che hanno ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio su scala dell'UE, ma gli Stati membri possono comunque decidere di accettare anche altri vaccini.

Se uno Stato membro continua a imporre la quarantena o i test ai titolari di un certificato verde digitale deve notificarlo alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri e deve giustificare la decisione.

3. Solo informazioni essenziali e dati personali sicuri

I certificati includeranno una serie di informazioni limitate, come nome, data di nascita, data di rilascio, informazioni rilevanti riguardanti il vaccino/i test/la guarigione, e un identificativo univoco del certificato. Questi dati possono essere controllati solo per confermare e verificare l'autenticità e la validità dei certificati.

Il certificato verde digitale sarà valido in tutti gli Stati membri e aperto all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia come pure alla Svizzera. Dovrebbe essere rilasciato ai cittadini dell'UE e ai loro familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità. Dovrebbe essere rilasciato anche ai cittadini non dell'UE che risiedono nell'Unione e ai visitatori che hanno il diritto di recarsi in altri Stati membri.

Il sistema del certificato verde digitale è una misura temporanea. Sarà sospeso una volta che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria internazionale COVID-19.

5. Le disposizioni in dettaglio

- Gli articoli 1 e 2 della proposta descrivono l'oggetto del regolamento proposto e stabiliscono una serie di definizioni. Il regolamento proposto istituisce il certificato verde digitale, che è un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati sanitari interoperabili per facilitare la libera circolazione durante la pandemia COVID-19.
- L'articolo 3 descrive in dettaglio i tre tipi di certificati inclusi nel quadro del certificato verde digitale, vale a dire il certificato di vaccinazione, il certificato di prova e il certificato di guarigione. Stabilisce inoltre i requisiti generali che tali certificati

devono soddisfare, come l'inclusione di un codice a barre interoperabile, e prevede la creazione della necessaria infrastruttura tecnica. Dovrebbero essere accettati certificati rilasciati in conformità al regolamento dagli Stati SEE Islanda, Liechtenstein e Norvegia mediante l'integrazione di questo strumento nel quadro SEE. I certificati rilasciati dalla Svizzera sulla base del presente regolamento alle persone che beneficiano dei diritti di libera circolazione dovrebbero essere accettati a seguito di una decisione di esecuzione della Commissione se è accertato che l'accettazione avviene su base reciproca.

- L'articolo 4 stabilisce il quadro di fiducia del “certificato verde digitale”, che dovrebbe garantire, ove possibile, l'interoperabilità con i sistemi tecnologici stabiliti a livello internazionale. Prevede inoltre l'accettazione di certificati sicuri e verificabili rilasciati da paesi terzi a cittadini dell'UE e familiari secondo uno standard internazionale che è interoperabile con il quadro fiduciario stabilito dal regolamento e che contengono i dati personali necessari, a seguito di una decisione di esecuzione della Commissione.

- Gli articoli da 5 a 7 forniscono ulteriori dettagli sul rilascio, il contenuto e l'accettazione del certificato di vaccinazione, del certificato di prova e del certificato di guarigione.
Per esempio:

Il certificato di vaccinazione deve contenere le seguenti categorie di dati personali:

- a) identificazione del titolare;
- b) informazioni sul medicinale vaccino somministrato;
- c) metadati del certificato.

Il certificato di prova deve contenere le seguenti categorie di dati personali:

- a) identificazione del titolare;
- b) informazioni sulla prova effettuata;
- c) metadati del certificato, come l'emittente del certificato o un identificatore univoco del certificato.

Il certificato di guarigione deve contenere le seguenti categorie di dati personali:

- a) identificazione del titolare;
- b) informazioni sulla progressa infezione da SARS-CoV-2;
- c) metadati del certificato, come l'emittente del certificato o un identificatore univoco del certificato.



- L'articolo 8 conferisce alla Commissione il potere di adottare le specifiche tecniche necessarie per il quadro della fiducia, ove necessario attraverso una procedura accelerata.

- L'articolo 9 contiene norme sulla protezione dei dati.
I dati personali inclusi nei certificati di cui all'articolo 3 sono trattati dalle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione o dagli operatori di servizi di trasporto transfrontalieri di passeggeri tenuti dalla legislazione nazionale ad attuare determinate misure di sanità pubblica durante la pandemia da COVID- 19, per confermare e verificare lo stato di vaccinazione, test o guarigione del titolare. A tal fine, i dati personali saranno limitati a quanto strettamente necessario. I dati personali non saranno conservati.

- L'articolo 10 stabilisce una procedura di notifica che mira a garantire che gli altri Stati membri e la Commissione siano informati delle restrizioni al diritto alla libera circolazione rese necessarie dalla pandemia.

- Gli articoli 11 e 12 contengono norme sull'esercizio della delega da parte della Commissione, se necessario attraverso una procedura d'urgenza.

- L'articolo 13 contiene norme sul comitato incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del regolamento.

- L'articolo 14 prevede che la Commissione presenti una relazione sull'applicazione del regolamento un anno dopo che l'OMS dichiara che la pandemia di SARS-CoV-2 è terminata, delineando, in particolare, il suo impatto sulla libera circolazione e sulla protezione dei dati.

- L'articolo 15 prevede un'entrata in vigore accelerata del regolamento. Stabilisce inoltre che gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 saranno sospesi mediante atto delegato quando l'OMS dichiarerà che la pandemia COVID-19 è terminata. Allo stesso tempo, la loro applicazione sarà ripristinata mediante atto delegato qualora l'OMS dovesse dichiarare un'altra pandemia dovuta a un focolaio di SARS-CoV-2, o di una sua variante, o di malattie infettive simili con potenziale epidemico.

- L'allegato contiene i dati personali da includere nei certificati coperti dal regolamento



6. Prossime tappe

- Trattandosi di un regolamento e avendo dichiarato l'intenzione di rendere il *digital green pass* operativo prima dell'estate, **la proposta dovrà essere rapidamente analizzata, discussa, emendata e adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.**
- Contestualmente, **gli Stati membri dovranno attuare il c.d. “quadro di fiducia” e le norme tecniche**, concordati in seno alla rete di assistenza sanitaria online, per garantire l'attuazione tempestiva dei certificati verdi digitali, la loro interoperabilità e la piena conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali.

7. Link utili

[Comunicazione](#) (en)

[Proposta di regolamento](#) (en)

[Quadro di fiducia](#) (en)